

**Regione Marche - Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, avente ad oggetto “Statuto della Regione Marche”. Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2004, n. 210, a maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta del 4 ottobre 2004, n. 203.**

Il Consiglio regionale ha approvato;  
nessuna richiesta di referendum è stata presentata;  
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge statutaria:

## INDICE

### **Preambolo**

#### **Titolo I Principi fondamentali**

- Art. 1 - Elementi costitutivi
- Art. 2 - Europa, autonomie e formazioni sociali
- Art. 3 - Uguaglianza e differenza di genere
- Art. 4 - Sviluppo economico e rapporti sociali
- Art. 5 - Salute, ambiente e cultura

#### **Titolo II Forma di governo**

- Art. 6 - Organi della Regione
- Art. 7 - Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale
- Art. 8 - Modificazioni della composizione della Giunta regionale
- Art. 9 - Sfiducia verso uno o più assessori
- Art. 10 - Sfiducia verso il Presidente della giunta regionale. Scioglimento anticipato del Consiglio

#### **Titolo III Organizzazione istituzionale**

- Art. 11 - Consiglio regionale
- Art. 12 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 13 - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
- Art. 14 - Attribuzioni del Presidente del consiglio
- Art. 15 - Ufficio di presidenza
- Art. 16 - Consiglieri regionali
- Art. 17 - Gruppi consiliari
- Art. 18 - Autonomia del Consiglio
- Art. 19 - Regolamenti interni
- Art. 20 - Sedute del Consiglio
- Art. 21 - Funzioni del Consiglio regionale
- Art. 22 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 23 - Attività istruttorie e conoscitive
- Art. 24 - Commissioni speciali e di inchiesta
- Art. 25 - Presidente della giunta regionale
- Art. 26 - Attribuzioni del Presidente della giunta regionale
- Art. 27 - Giunta regionale
- Art. 28 - Funzioni della Giunta regionale
- Art. 29 - Prorogatio degli organi consiliari

dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell'emarginazione e promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell'inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.

2. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione.

3. La Regione promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.

4. Riconosce e promuove l'attività dei marchigiani emigrati all'estero e dei loro discendenti.

5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.

6. Promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.

7. Riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.

#### Art. 5

##### *(Salute, ambiente e cultura)*

1. La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute. Assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell'infanzia, degli anziani e delle persone disabili. Predispose piani e adotta interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza alimentare e, in generale, la qualità della vita.

2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.

3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica.

4. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione per tutto l'arco della vita e favorisce lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Assicura la diffusione delle attività sportive e promuove politiche che favoriscono lo sport per tutti.

#### TITOLO II

##### **Forma di governo**

#### Art. 6

##### *(Organi della Regione)*

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente,